

**REPUBBLICA DI CROAZIA
CITTÀ DI POLA**

**OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE
«GIUSEPPINA MARTINUZZI»
PULA-POLA
Via Santorio 1, Pola**

C O D I C E E T I C O
dei titolari diretti dell'attività educativo-istruttiva presso la
Scuola elementare
**OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE
«GIUSEPPINA MARTINUZZI»
PULA-POLA**



Ai sensi dell'articolo 58 comma 1 della Legge sull'educazione e (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – correz., 90 /11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 e 152/14) e dell'articolo 58 punto 4 dello Statuto della Osnovna škola-Scuola elementare «Giuseppina Martinuzzi» Pula-Pola il Comitato scolastico, in collaborazione con il Consiglio degli insegnanti, in occasione della seduta tenutasi in data 24 settembre 2015 ha approvato il seguente

CODICE ETICO

dei titolari diretti dell'attività educativo-istruttiva
presso la Osnovna škola-Scuola elementare «Giuseppina Martinuzzi» Pula-Pola

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il Codice etico della Osnovna škola – Scuola elementare «Giuseppina Martinuzzi» Pula-Pola (qui di seguito denominato: Codice etico) contiene i principi morali e i principi di etica professionale ai quali devono attenersi gli insegnanti, i docenti e gli altri dipendenti della Osnovna škola – Scuola elementare «Giuseppina Martinuzzi» Pula-Pola (qui di seguito denominata: Scuola) nell'ambito della propria attività professionale e pubblica.

I principi del Codice etico si applicano analogamente anche ad altre persone che non sono dipendenti della Scuola, ma partecipano al lavoro e alle attività della Scuola, se il comportamento e le azioni di tali persone sono direttamente riconducibili alla Scuola.

Il Codice etico è composto da standard di comportamento adeguati alle necessità della Scuola e comprende le norme di tutela della dignità e della buona reputazione della Scuola, degli insegnanti e degli alunni.

Il Codice etico della Osnovna škola – Scuola elementare «Giuseppina Martinuzzi» Pula-Pola poggia sui seguenti principi:

- principi fondamentali riguardanti il comportamento moralmente giustificato e quello moralmente inaccettabile nell'ambito del lavoro all'interno e all'esterno della Scuola e
- norme di etica per il processo di insegnamento nella Scuola.

Articolo 2

Lo scopo dell'adozione del presente Codice etico è la determinazione dell'obbligo di promuovere i valori specifici del lavoro impegnativo e delicato degli insegnanti e dei docenti in senso lato. Inoltre l'attuazione delle disposizioni del presente Codice etico mira a influire sugli alunni al fine di indurli ad assimilare tali norme etiche nella vita e nel lavoro futuro (dando il buon esempio) nonché a nobilitare la professione di insegnante e docente nel luogo di lavoro e nel più ampio ambiente circostante ovvero nella società nel suo insieme.

La promozione del comportamento e dei valori etici contenuti nel presente Codice è un dovere di tutti gli insegnanti, i docenti e i dipendenti della Scuola, come pure di tutti gli organi istituiti presso la Scuola.

Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo gli organi previsti agli artt. 28 e 29 del presente Codice etico emanano pareri sulla realizzazione di principi e standard etici presso la Scuola, sia per quanto riguarda questioni di massima, sia per quanto riguarda i singoli casi concreti, intraprendendo anche altre azioni ed effettuando altre attività previste dal presente Codice etico.

I procedimenti previsti dal Codice etico non definiscono diritti, obblighi e responsabilità delle persone coinvolte e non rappresentano un'alternativa ai procedimenti civili, penali, amministrativi e disciplinari previsti da leggi, altre norme giuridiche o atti della Scuola.

Nel caso che, in conformità con lo Statuto della Scuola, una violazione del Codice etico comporti responsabilità disciplinare da parte della persona che ha commesso la violazione, è possibile ricorrere ad atti generali della Scuola per determinare i casi in cui, nel quadro di procedimenti disciplinari, sarà obbligatorio richiedere il parere della commissione etica.

Un parere emanato nel quadro del procedimento previsto dal Codice etico ha una propria autoritarità e deve fungere da strumento di interpretazione del Codice etico e di promozione del comportamento etico presso la Scuola. Esso non vincola altri organi e non è un atto amministrativo.

Significato dei termini usati nel presente Codice

Articolo 3

I termini usati nel presente Codice hanno il seguente significato:

1. „*lavoratori della Scuola*“ indica tutte le persone che lavorano presso la Scuola e le persone che, pur non essendo dipendenti della Scuola, fanno lezione, collaborano allo svolgimento di determinate parti del programma didattico e delle attività extradidattiche previste dal Piano e programma di lavoro annuale e operano nell'ambito dei servizi comuni e ausiliari, indipendentemente dal tipo e della durata del contratto dal quale derivano i loro diritti e doveri presso la Scuola;

2. „*insegnante*“ include tutte le persone che svolgono lezioni presso la Scuola, indipendentemente dalla qualifica professionale come pure dal tipo e dalla durata del contratto in virtù del quale svolgono le lezioni;

3. „*alunno*“ include tutte le persone che frequentano le lezioni e le attività extradidattiche presso la Scuola, indipendentemente dal loro status.

II

PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI COMPORTAMENTO IN GENERALE

Principi di comportamento corretto presso la Scuola

1) Principio di godimento indisturbato dei diritti

Articolo 4

La Scuola deve assicurare, a ogni lavoratore e a ogni alunno, il godimento di tutti i diritti umani realizzabili all'interno della Scuola, come pure il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica di Croazia.

Principio di rispetto dell'integrità e della dignità personale

Articolo 5

Tutti i lavoratori della Scuola devono essere rispettati come persone in conformità con i diritti garantiti alla vita, all'integrità e alla dignità.

A tutti i lavoratori e agli alunni della Scuola deve essere garantito il diritto alla privacy.

Principio di autonomia dell'attività didattica

Articolo 6

Tutti gli insegnanti della Scuola hanno il diritto di agire autonomamente nei limiti del proprio status e in conformità con gli obiettivi di realizzazione dei compiti nel campo dell'educazione e dell'istruzione.

Il diritto allo sviluppo professionale indisturbato e al perfezionamento professionale deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori, in conformità con le possibilità e i progetti personali e nella misura in cui ciò non leda lo stesso diritto goduto da un'altra persona. La Scuola è tenuta a fare il possibile per assicurare le condizioni necessarie per la messa in atto di questo diritto.

Tutti i lavoratori e gli alunni hanno obblighi e responsabilità nei confronti degli altri, il che implica un comportamento onesto, sincero e imparziale, l'accettazione del criterio dell'eccellenza in tutti i campi del lavoro e del perseguimento dell'obiettivo comune della Scuola nel suo complesso.

Principio di uguaglianza e giustizia

Articolo 7

Tutti i lavoratori e gli alunni della Scuola devono osservare il principio di uguaglianza e giustizia in modo da escludere ogni discriminazione, abuso, molestia o sfruttamento. La Scuola è tenuta ad assicurare le condizioni per la messa in atto del principio di uguaglianza e giustizia.

Gli insegnanti della Scuola non devono abusare della propria autorità e non devono permettere che interessi e rapporti personali producano situazioni potenzialmente in grado di influenzare la capacità di discernimento oggettivo e di svolgimento dei compiti di lavoro in conformità con le norme etiche e professionali.

La Scuola deve assicurare a tutti i lavoratori la parità di condizioni in materia di adempimento degli obblighi professionali, espressione delle capacità intellettuali e promozione.

Diritto alla libertà di pensiero e di espressione

Articolo 8

La Scuola sostiene e promuove la libertà di pensiero e di espressione di opinioni quale valore fondamentale di tutti i segmenti della vita e del lavoro.

Principio di professionalità

Articolo 9

Gli insegnanti sono tenuti ad adempiere ai propri obblighi nei confronti degli alunni, dei colleghi e degli altri dipendenti della Scuola in maniera responsabile, coscienziosa, professionale e irreprensibile dal punto di vista etico. Nel proprio operato i lavoratori devono attenersi ai principi di oggettività, imparzialità, ragionevolezza, correttezza, dialogo e tolleranza.

Gli insegnanti della Scuola hanno l'obbligo di rispettare i criteri di professionalità ed eccellenza e, conseguentemente, di frequentare eventi di perfezionamento professionale permanente nell'ambito della propria area o materia didattica, basando tutte le proprie valutazioni professionali ed etiche su fatti effettivi ed escludendo ogni tipo di discriminazione.

Tutti gli insegnanti e i lavoratori della Scuola devono curare e stimolare la collaborazione nei rapporti professionali, insistendo sull'efficienza nell'uso delle risorse della Scuola. Tutti gli insegnanti, i dirigenti e i lavoratori della Scuola sono tenuti ad agire nello spirito degli obiettivi comuni e a partecipare ad attività extrascolastiche che non interferiscano con i loro obblighi professionali presso la Scuola e che non compromettano tali obblighi né la buona reputazione della Scuola.

La comunicazione verbale e non verbale di insegnanti, dirigenti e lavoratori deve corrispondere ai compiti svolti e al ruolo rivestito nel contesto della realizzazione di obiettivi e compiti dell'educazione e dell'istruzione.

Principio di rispetto della legge e dei procedimenti giuridici

Articolo 10

Gli insegnanti e i lavoratori della Scuola sono tenuti a rispettare tutte le norme e i procedimenti giuridici che riguardano i loro obblighi quali dipendenti della Scuola.

La Scuola ha l'obbligo di assicurare le condizioni indispensabili al fine di informare gli insegnanti e i lavoratori in merito a tutte le regole rilevanti che riguardano i loro obblighi.

In tutti i procedimenti che riguardano l'applicazione dei principi e delle regole del Codice etico, o che hanno un legame con tali regole, bisogna garantire agli insegnanti e ai lavoratori della Scuola la possibilità di partecipare al procedimento, il diritto di esprimersi in merito alle dichiarazioni rilevanti e di esporre le proprie argomentazioni, nonché una posizione paritaria all'interno del procedimento rispetto alle altre parti che sono in una posizione identica o analoga.

In tutti i casi di disaccordo in merito all'interpretazione e all'applicazione dei principi del Codice etico i lavoratori hanno l'obbligo di cercare di risolvere le questioni oggetto di contesa dapprima nel contesto in cui si è verificata la violazione oppure in seno agli organi competenti della Scuola, in conformità con le disposizioni delle sezioni IV e V del presente Codice etico. Adire organi esterni alla Scuola è concesso limitatamente ai casi in cui ciò sia opportuno e indispensabile.

Gli organi competenti della Scuola sono tenuti ad agire tempestivamente per prevenire o impedire una violazione del Codice etico. A tal fine essi devono avviare procedimenti e intraprendere altre misure, nel proprio ambito di competenza, indagando su ogni denuncia per sospetta violazione del comportamento etico da parte dei lavoratori della Scuola.

Comportamenti inaccettabili

Discriminazione

Articolo 11

In conformità con i principi del presente Codice etico è inammissibile qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata su religione, appartenenza etnica o nazionale, razza, sesso, orientamento sessuale, stile di vita, condizioni patrimoniali, origine, situazione familiare o matrimoniale, gravidanza, impegni familiari, età, invalidità, aspetto fisico, affiliazione politica o condizioni di salute.

Gli unici criteri di valutazione e promozione ammessi sono la professionalità, le capacità, il merito professionale, il livello di formazione e i risultati nello svolgimento di determinati lavori, attività e compiti.

Molestie

Articolo 12

È vietato qualsiasi tipo di molestia fra lavoratori della Scuola.

Per molestia si intende ogni comportamento inopportuno nei confronti di un'altra persona con l'obiettivo o l'effettivo risultato di ledere la dignità personale, intralciare lo svolgimento dei compiti lavorativi o diminuire la qualità della vita di una persona. Per molestia si intende, in particolare, qualsiasi atto – singolo o ripetuto, verbale, non verbale o

fisico – che crea o contribuisce a creare un ambiente lavorativo e istruttivo sgradevole e ostile o che mira a spaventare, offendere o umiliare un'altra persona.

È inammissibile qualsiasi tipo di molestia sessuale. La molestia sessuale è una forma specifica di molestia, caratterizzata dall'assenza di consenso o dal rifiuto di una delle parti coinvolte, in cui si verificano ripetute avances indesiderate a connotazione sessuale rivolte a livello verbale e fisico, aggressioni fisiche, ricorrenti scherzi e osservazioni a sfondo sessuale, inclusi i riferimenti al sesso e all'orientamento sessuale, insinuazioni e allusioni derisorie a sfondo sessuale, l'esposizione di materiale a contenuto sessuale offensivo e imbarazzante e richieste di prestazioni sessuali in cambio di determinate azioni o omissioni da parte di chi possiede l'autorità.

La comunicazione usuale, gli scherzi benevoli e le critiche come pure i rapporti sessuali e di altro tipo che intercorrono fra i dipendenti della Scuola, se fondati sul consenso e il rispetto reciproco, sono considerati afferenti all'ambito della privacy e non rappresentano, in sé, una violazione del Codice etico. Tuttavia bisogna evitare le situazioni in cui tali rapporti fra i lavoratori della Scuola possano comportare una violazione delle regole del Codice etico sull'oggettività, l'imparzialità e il conflitto d'interessi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra lavoratori della Scuola fra i quali esiste un rapporto gerarchico diretto che comporta la valutazione del lavoro e dei risultati di altre persone e/o la presa di decisioni in merito a status, avanzamento professionale, agevolazioni e premiazioni.

Ogni persona ha il diritto di denunciare eventuali molestie commesse da un lavoratore della Scuola. La persona che ha respinto atti di molestia o ha denunciato questo tipo di comportamento non deve essere sottoposta ad alcun tipo di pressione.

Pregiudizi

Articolo 13

Tutti i lavoratori della Scuola devono essere oggettivi e non devono permettere che pregiudizi di qualsiasi tipo influiscano sull'oggettività delle loro azioni nell'ambito professionale.

III

NORME DI ETICA NEL LAVORO EDUCATIVO-ISTRUTTIVO

Doveri professionali nell'insegnamento

Articolo 14

Tutti i lavoratori della Scuola che partecipano all'insegnamento presso la Scuola hanno i seguenti doveri:

- 1) cercare di raggiungere e trasferire agli alunni ampie conoscenze relative alla propria area o materia didattica;
- 2) assicurare l'esattezza, la precisione e la rappresentatività di contenuti relativi alla propria area o materia didattica e provvedere al corretto posizionamento della materia all'interno del programma educativo-istruttivo della Scuola;

- 3) consentire agli alunni di raggiungere gli obiettivi relativi all'area o materia didattica che insegnano nella maniera più efficiente possibile;
- 4) affrontare tutti gli argomenti in maniera aperta, onesta e positiva, in particolare gli argomenti che gli alunni, per qualsiasi motivo, ritengono particolarmente delicati;
- 5) contribuire allo sviluppo intellettuale degli alunni nell'ambito dell'area o materia di svolgimento delle lezioni ed evitare tutte le attività che potrebbero intralciare tale sviluppo;
- 6) assicurare agli alunni una valutazione valida, aperta, giusta, oggettiva e tempestiva del loro lavoro;
- 7) assicurare la trasparenza, la pubblicità e l'oggettività della valutazione;
- 8) rispettare la dignità dei colleghi e, in collaborazione con essi, adoperarsi a favore del progresso di tutti gli alunni;
- 9) rispettare gli obiettivi e compiti istruttivi come pure gli standard della Scuola a favore dello sviluppo degli alunni;
- 10) prendere in considerazione il parere e i voti assegnati dagli alunni per la competenza didattica al fine di migliorare la qualità del processo didattico.

Pratiche inaccettabili nell'insegnamento

Articolo 15

Gli alunni sono tenuti ad astenersi dal copiare i compiti, indipendentemente dalla forma di valutazione del compito.

Gli insegnanti non devono incoraggiare gli alunni a copiare, né rendere possibile o tollerare tale pratica.

Nello svolgimento delle lezioni e delle attività extradidattiche gli insegnanti devono rispettare gli standard e i diritti dell'infanzia. Non è accettabile appropriarsi dei risultati del lavoro dei bambini (disegni, componimenti scritti), o usarli al di fuori del programma didattico ordinario, senza prima informarne i genitori e senza l'esplicito consenso del bambino.

Accettazione di regali e altri beni

Articolo 16

I lavoratori della Scuola non devono chiedere regali, stimolare la donazione né accettare alcun tipo di regalo, per sé o per altri, se sussistono chiari indizi del fatto che tale regalo possa influire direttamente o indirettamente sulla loro oggettività, l'adempimento dei compiti professionali e il rispetto di diritti e doveri professionali.

I lavoratori della Scuola hanno l'obbligo di declinare qualsiasi tentativo di corruzione.

Conflitto d'interessi

Articolo 17

Tutti gli insegnanti e i docenti della Scuola devono evitare i conflitti di interessi (che possono originare, per esempio, da rapporti familiari, grande amicizia, relazioni intime, antagonismi, ecc.).

Bisogna insistere sull'indipendenza di tutte le attività extrascolastiche (che comportano interessi finanziari o di altro tipo) per evitare che collidano con gli obblighi professionali della Scuola o influiscano sull'integrità e l'oggettività degli insegnanti.

È inammissibile qualsiasi forma di nepotismo. Per nepotismo si intende qualsiasi azione volta a procurare, al parente di una determinata persona, una posizione di vantaggio rispetto ad altre persone che dispongono di capacità pari o superiori.

Trasparenza e confidenzialità

Articolo 18

La Scuola sostiene e promuove la trasparenza di norme e attività fra i suoi valori fondamentali. Tutte le regole e le disposizioni che definiscono diritti e obblighi dei dipendenti della Scuola devono essere precise, chiare e accessibili a tutti.

Tutti i lavoratori della Scuola devono rispettare il valore della trasparenza e dell'accessibilità di criteri e procedimenti di valutazione dell'adempimento degli obblighi professionali (esami, iscrizioni, avanzamento professionale, ecc.).

Tutti i lavoratori che, in virtù dell'incarico ricoperto presso la Scuola, dispongono di informazioni di carattere confidenziale, devono proteggere la segretezza di tali informazioni. Per informazioni di carattere confidenziale si intendono informazioni la cui segretezza, derivante dalla necessità di tutela dei diritti di dipendenti della Scuola, è stata stabilita in base alla legge, agli atti generali della Scuola o alla delibera di un organo competente emanata in base a tali norme giuridiche. Non è consentito rivelare informazioni confidenziali ad altri appartenenti della Scuola né ad altre persone, tranne nei casi in cui tale rivelazione faccia parte del normale svolgimento delle attività della Scuola o in cui esista l'obbligo giuridico o professionale di rendere pubbliche tali informazioni.

Diritto e dovere di aggiornamento permanente e formazione lungo tutto l'arco della vita

Articolo 19

Tutti i lavoratori hanno il diritto e il dovere di aggiornarsi continuamente e insistere sull'innalzamento della qualità e del livello delle proprie conoscenze e della propria professionalità necessarie sul proprio posto di lavoro.

Avanzamento professionale

Articolo 20

La valutazione del successo nell'adempimento degli obblighi professionali e delle competenze professionali di ogni dipendente della Scuola deve essere oggettiva, imparziale e basata su criteri predefiniti e trasparenti.

Se esistono più candidati che soddisfano in uguale misura i requisiti professionali previsti, al momento dell'assunzione e della promozione bisogna prendere in considerazione

anche la necessità di stimolare opportunamente gli interessi del gruppo sociale sottorappresentato in una determinata area.

Qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta nel processo di valutazione dei requisiti di avanzamento professionale e nel processo stesso di avanzamento è considerata inammissibile.

Apparizione in pubblico

Articolo 21

La Scuola sosterrà il diritto degli insegnanti ad apparire in pubblico ed esprimersi liberamente, il che include presentazioni di fronte a un pubblico, alla radio o alla televisione, l'espressione delle proprie posizioni per mezzo di quotidiani, libri e periodici e altre forme di azione per il bene della Scuola.

Responsabilità nei confronti della Scuola

Articolo 22

Le attività professionali di tutti i dipendenti della Scuola devono essere, nella maggior misura possibile, orientate verso la realizzazione dei compiti della Scuola.

I lavoratori devono preoccuparsi del bene e dell'interesse della Scuola all'insegna della tolleranza e della ricerca onesta di soluzioni ottimali. In tale senso non è ammesso:

- 1) intralciare deliberatamente le attività della Scuola;
- 2) agire senza scrupolo nei confronti del patrimonio della Scuola ostacolando o impedendo agli altri dipendenti di servirsi di tale patrimonio;
- 3) usare il patrimonio o le agevolazioni della Scuola per scopi personali, commerciali, politici, religiosi, sociali o per altri scopi extrascolastici senza l'apposita autorizzazione;
- 4) incitare gli altri dipendenti della Scuola a violare le regole scolastiche;
- 5) presentare deliberatamente le proprie posizioni personali quali posizioni ufficiali della Scuola per trarne un vantaggio personale;
- 6) usare il nome o il logo della Scuola per attività private per crearsi illecitamente l'immagine di un'autorità in materia di istruzione scolastica.

IV

ORGANI DI CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Obbligo di controllo e attuazione del Codice etico

Articolo 23

Tutti gli organi della Scuola, ognuno nel proprio ambito di competenza, sono tenuti ad occuparsi della realizzazione e del miglioramento degli standard etici della Scuola come pure dell'attuazione del Codice etico. Tali organi sono autorizzati a interpretare autonomamente le disposizioni del Codice etico e ad applicarle a propria discrezione, ispirandosi ai suoi valori.

Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzati a richiedere il parere della commissione etica di cui all'art. 29 del presente Codice per casi concreti oppure per questioni di massima riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del Codice etico.

Organi consultivi preposti all'interpretazione e all'attuazione del Codice etico

Articolo 24

Al fine di fornire consulenza alla Scuola in materia di attuazione del Codice etico nonché di sviluppo e applicazione di standard etici presso la Scuola, viene istituita la commissione etica (qui di seguito denominata: commissione etica). La commissione etica formula pareri su questioni di massima come pure sull'armonizzazione del comportamento messo in atto in casi concreti con i principi e le disposizioni del Codice etico.

Articolo 25

La Commissione etica viene nominata dal preside, previo consenso del consiglio degli insegnanti, per un periodo di quattro anni.

La Commissione è composta da tre membri. Lo Statuto della Scuola può prevedere un numero maggiore di membri della commissione, ma non superiore a cinque. Per ogni membro della commissione viene nominato almeno un sostituto. Se il parere richiesto riguarda una questione relativa al comportamento degli alunni o una questione di importanza diretta per gli alunni, la commissione può essere ampliata di due membri scelti fra le fila degli alunni.

La commissione etica ha un presidente nominato dal preside e scelto fra i membri della commissione appartenenti alle fila degli insegnanti.

La Scuola può adottare un regolamento di procedura della commissione etica che disciplinerà singole norme di lavoro e azioni della commissione etica non contemplate nel presente Codice etico. Fermo restando il quadro delineato dal presente Codice e dal regolamento di procedura, anche la stessa commissione etica può adottare regole aggiuntive riguardanti il suo lavoro e le sue azioni.

V

I PROCEDIMENTI DINANZI A COMMISSIONI ETICHE

Richiesta di parere

Articolo 26

I procedimenti dinanzi alla commissione etica della Scuola vengono avviati per mezzo della richiesta di parere sulla conformità di determinate azioni o comportamenti con i principi e le norme del Codice etico.

La richiesta di parere viene presentata dal preside della Scuola, che agisce di propria iniziativa o su proposta di altri organi o dipendenti della Scuola. La richiesta viene presentata al presidente della commissione etica.

Se la richiesta di parere riguarda un parere sulla conformità delle azioni o del comportamento del preside con i principi e le norme del Codice etico, il proponente può rivolgersi al Consiglio degli insegnanti il quale, con maggioranza di voti del numero complessivo di membri, deciderà se avviare il procedimento dinanzi alla commissione etica.

La richiesta di parere deve essere specifica e deve fornire una descrizione esatta e minuziosa dei seguenti elementi:

- 1) la questione di massima, oggetto della richiesta, e/o
- 2) le circostanze concrete relative al caso e le azioni ovvero il comportamento oggetto della richiesta di parere di conformità ai sensi dei principi e delle norme del Codice etico.

Alla domanda è possibile allegare documenti e materiali rilevanti come pure l'indicazione delle disposizioni del Codice etico e che sono oggetto della specifica richiesta di parere.

Condotta della commissione

Articolo 27

Nel caso di una richiesta di cui all'art. 33 il presidente della commissione etica della Scuola deve convocare una riunione della commissione nell'arco di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

La commissione può chiedere al richiedente ulteriori delucidazioni e informazioni.

Se la richiesta di parere riguarda un caso concreto, la commissione può richiedere alle parti interessate di fornire dichiarazioni e delucidazioni. Se il richiedente chiede che venga effettuata una verifica del comportamento etico di un determinato dipendente della Scuola, tale dipendente deve avere la possibilità di esprimersi in merito alle dichiarazioni rilevanti e di esporre le proprie argomentazioni.

Le delucidazioni di cui al comma 2 possono essere richieste dal presidente della commissione a nome della commissione stessa, senza che egli sia precedentemente tenuto a convocare una riunione della commissione a tale riguardo.

In sede di riunione i membri della commissione discutono delle questioni oggetto del procedimento, assumono posizioni sul contenuto del parere che conferiranno e designano il membro della commissione che redigerà la bozza di parere basandosi sulla discussione svolta.

La commissione etica della Scuola formula opinioni basandosi esclusivamente sulle indicazioni e i dati contenuti nella richiesta e nei relativi allegati e ha la facoltà di chiedere ulteriori delucidazioni e dichiarazioni da parte del richiedente e di altre persone. La commissione non controlla le indicazioni contenute nella richiesta e nelle dichiarazioni né ha il potere di condurre un'indagine di propria iniziativa per constatare i fatti. Se le indicazioni sui fatti contenuti nella richiesta e le enunciazioni sui fatti contenuti nelle dichiarazioni differiscono, la commissione lo indicherà nella sua opinione e si limiterà a formulare la propria posizione riguardo alla questione di massima.

Se nella richiesta era stato richiesto un parere sulla conformità di un determinato comportamento con disposizioni formulate esplicitamente nel Codice etico, la commissione etica è tenuta a esprimere il proprio parere sulla conformità con tali disposizioni, tuttavia ha anche la facoltà di estendere tale parere alla conformità del comportamento con altri principi e norme del Codice etico.

Parere

Articolo 28

In base alla richiesta e agli altri dati ricevuti la commissione etica della Scuola formula il proprio parere e lo presenta al richiedente.

Nella formulazione di pareri si cerca di raggiungere il consenso di tutti i membri della commissione. Se ciò non è possibile, il parere viene formulato in base alle posizioni della maggioranza dei membri della commissione.

Il parere viene formulato in forma scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Se la commissione aveva chiesto ulteriori delucidazioni e informazioni, tale termine decorre dal giorno della loro ricezione, tuttavia anche in tale caso il parere deve essere formulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La decorrenza dei termini indicati è sospesa durante i periodi di ferie e altri periodi in cui a Scuola non si svolgono attività.

Il parere della commissione deve contenere i seguenti elementi:

- 1) descrizione della richiesta e domande oggetto di discussione da parte della commissione;
- 2) indicazioni su principi e norme del Codice etico presi in considerazione dalla commissione a seguito della richiesta;
- 3) posizione della commissione sulla conformità del comportamento descritto nella richiesta con il Codice etico;
- 4) motivi che stanno alla base del parere della commissione;
- 5) indicazione sull'eventuale formulazione unanime del parere.

Se il parere ha rilevato la non conformità di un determinato comportamento con i principi e le norme del Codice etico, esso può contenere anche i seguenti elementi:

- 1) valutazione della commissione sul grado di non conformità e di gravità della lesione dei principi etici causata da tale comportamento;
- 2) posizione della commissione su eventuali modi per evitare la non conformità del comportamento con il Codice etico e/o sulle misure che potrebbero contribuire a evitare simili lesioni del Codice in futuro.

Se l'opinione non è stata formulata all'unanimità, i membri della commissione aventi un'opinione diversa rispetto alla maggioranza hanno la facoltà di allegare le proprie opinioni separate al parere della commissione.

In via eccezionale, se la commissione dovesse concludere di non poter formulare un parere basandosi sulla richiesta e gli altri dati ricevuti o di non essere competente per formulare il parere oppure se, per qualsiasi altro motivo, la commissione non potesse o non volesse formulare un parere, il presidente della commissione è tenuto a informarne il richiedente nel termine di cui al comma 3, indicando dettagliatamente i motivi per la mancata formulazione del parere.

Pubblicità del lavoro

Articolo 29

La sedute della commissione etica sono pubbliche. Al fine della tutela del diritto alla privacy e per altri motivi importanti la commissione etica può chiudere la seduta al pubblico nella misura in cui ciò sia strettamente necessario.

I pareri della commissione etica sono pubblici. La commissione etica determina le modalità e il luogo per la pubblicazione sistematica dei pareri. Al fine della tutela del diritto alla privacy, al momento della pubblicazione il parere può essere accorciato o privato dei dati personali delle persone nominate nel testo.

VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

La commissione etica verrà nominata nell'arco di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Codice etico.

Articolo 31

Il presente Codice etico entra in vigore il giorno della pubblicazione nella bacheca e sul sito web della Scuola ovvero il 30 settembre 2015.

Sigla amm: 002-01/15-02/02

N. prot.: 2168-01-02-15-1

Pola, 30 settembre 2015

IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCOLASTICO